



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
UFFICIO INFRAZIONI EDILIZIE

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 10-04-2012

OGGETTO: *Ordinanza n. 61 del 03-02-2012. Annullamento ai sensi dell'art. 21, nonies, L.241/90 e s.m.i.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA E URBANISTICA

Richiamata l'ordinanza n. 61 del 03-02-2012 come di seguito, per stralci, riportata:

"Premesso che con ordinanza n. 117 del 09-02-2006, si ordinava, ai sensi dell'art. 132, L.R. 1/05 e s.m.i. e dell'art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.Lgs. 42/04 e s.m.i., la demolizione e la rimessa in pristino delle opere abusive oggetto del diniego di condono n. 370 del 19-10-2000, eseguite in via di Calcinaia (pressi) loc. S. Maria del Bosco – Scandicci (FI), come di seguito indicate:

"1) MOD. A/1 – costruzione di canile per cuccioli costituito da baracca con struttura metallica, pareti in lamiera e reti, copertura in eternit e pavimento con platea di cemento di mq. 9.86;

2) MOD. A/1 – costruzione di baracca costituita da n°4 box per cavalli di mq. 58,21 e loggia di mq. 34.08, con struttura e pareti in legno, copertura in eternit e pavimento con platea di cemento";

(omissis)

Vista la conseguente notifica di inottemperanza del 21-05-2007, prot. n. 20306, alla citata ordinanza di demolizione, inviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma 4, L.R. 1/05 e s.m.i.;

Vista infine la nota del Settore Polizia Municipale del 14-10-2011, redatta a seguito di ulteriore sopralluogo effettuato in data 29-09-2011 dalla quale risulta che:

"dei due manufatti oggetto di diniego di condono, il canile è stato rimosso, la stalla risulta priva delle tamponature e ridotta alle seguenti dimensioni: m. 8,40 x 4,00 x 2,40 h max, 2,00 h min circa";

Ritenuto che l'intervento abusivo oggetto dell'ordinanza n. 117 del 09-02-2006, ancorché ridotto nelle dimensioni, continui ad essere riconducibile nel novero delle fattispecie soggette ad acquisizione gratuita al patrimonio comunale dello stesso e della relativa area di sedime ai sensi dell'art. 132, L.R. 1/05 e s.m.i.;

(omissis)

Visto il tipo di frazionamento catastale protocollo n. 2012/FI0004786 approvato il 10-01-2012, redatto dal professionista, incaricato con determinazione n. 67 del 31-08-2011, recante la specifica descrizione delle particelle interessate dal frazionamento;

Vista la relazione tecnica del professionista suddetto pervenuta il 26-01-2012 prot. n. 2910, per il cui contenuto si rinvia agli atti del Settore Edilizia ed Urbanistica, nella quale sono indicati gli elementi tecnici diretti alla individuazione specifica dell'immobile oggetto dell'abuso, dell'area di sedime e della superficie utile abusivamente costruita come segue:

- Identificazione catastale: foglio di mappa n. 13;

- Catasto Terreni particella n. 706;

- Superficie complessivamente da acquisire mq. 336;

(omissis)

DISPONE

1) l'acquisizione di mq. 336 dell'area posta nei pressi di via di Calcinaia (pressi) loc. S. Maria del Bosco – Scandicci (FI), catastalmente individuata al N.C.T. del Comune di Scandicci foglio di mappa 13 - particella n. 706, così come risulta dalla documentazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) che l'opera abusiva in narrativa descritta venga demolita con successiva ordinanza a spese dei responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 132, comma 5, della legge regionale n. 1/05 e s.m.i. e secondo la procedura di demolizione d'ufficio prevista e disciplinata dall'art. 41, D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

(omissis)

Vista l'istanza di riesame pervenuta in data 19-03-2012, prot. n. 9773, e preso atto di quanto in essa comunicato con specifico riferimento al fatto che il manufatto di cui alla nota del Settore Polizia Municipale del 14-10-2011 non sarebbe l'originale ridotto nelle dimensioni, ma un nuovo manufatto realizzato successivamente alla rimozione del preesistente;

Vista la relazione redatta dal tecnico comunale in data 04-04-2012 a seguito del sopralluogo effettuato in data 03-04-2012 dalla quale risulta che:
“Il manufatto riscontato in occasione del sopralluogo effettuato in data 29-09-2011, è verosimilmente, previo smontaggio di quello preesistente, ricavato dal riutilizzo di diversi elementi costitutivi dello stesso, ottenendo così una nuova opera.”

Considerato pertanto che, alla data del 29-09-2011, l'ordinanza n. 117 del 09-02-2006 poteva considerarsi ottemperata e che pertanto non sussistevano i presupposti per l'emissione della successiva ordinanza n. 61 del 03-02-2012;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che si renda necessario:
- procedere ad un annullamento, ai sensi dell'art. 21 nonies, L. 241/90 e s.m.i., dell'ordinanza n. 61 del 03-02-2012;
- avviare l'iter sanzionatorio edilizio relativo al manufatto rinvenuto dal Settore Polizia Municipale in occasione dei sopralluoghi effettuati in data 29-09-2011 ed in data 03-04-2012;

DETERMINA

1) di annullare, ai sensi dell'art. 21 nonies, L. 241/90 e s.m.i., l'ordinanza n. 61 del 03-02-2012;

2) di avviare l'iter sanzionatorio edilizio relativo al manufatto rinvenuto dal Settore Polizia Municipale in occasione dei sopralluoghi effettuati in data 29-09-2011 ed in data 03-04-2012;

3) di dare notizia ai diretti interessati del contenuto del presente atto.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA E URBANISTICA**
Arch. Lorenzo Paoli